II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca

(93/C 167/08)

COM(93) 214 def.

(Presentata dalla Commissione il 19 maggio 1993)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il Canada è un importante partner della Comunità, con cui è opportuno matenere buoni rapporti nel settore della pesca; che occore pertanto creare un quadro propizio alla cooperazione reciproca, onde favorire l'efficace conservazione e un regime di gestione duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale; che, a questo scopo, le parti hanno concordato i vari aspetti delle loro relazioni in materia di pesca;

considerando che è opportuno approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca;

considerando che le parti intendono realizzare le azioni specifiche di cooperazione previste dal memorandum d'intesa allegato allo scambio di lettere, conformemente alla convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, di cui sono firmatarie, e alla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, di cui sono parti contraenti; che si deve pertano autorizzare la Commissione a condurre le consultazioni all'uopo previste, in conformità con le direttive di negoziato decise il 15 dicembre 1992;

considerando che le relazioni tra le parti nel settore della pesca sono incentrate, in particolare, sull'accesso alle risorse eccedenti nelle acque canadesi;

considerando che è opportuno prevedere disposizioni specifiche per denunciare l'accordo qualora, in seguito a particolari circostanze, non sia più possibile per la Comunità proseguire la cooperazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato in nome della Comunità l'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente le loro relazioni nel settore della pesca.

Il testo dell'accordo in forma di scambi di lettere, di cui il memorandum d'intesa forma parte integrante, è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambi di lettere.

Articolo 3

La Commissione, assistita da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri, conduce le consultazioni tra la Comunità economica europea e il governo del Canada in virtù del punto I, lettere d), e), g), h) e del punto II del memorandum d'intesa.

Articolo 4

1. In caso di difficoltà, previste al punto IV, lettera d) del memorandum d'intesa, la Commissione trasmette immediatamente al Consiglio e agli Stati membri una relazione corredata del proprio parere, attestante che sussistono le condizioni previste per la denuncia dell'accordo. Entro i dieci giorni successivi alla trasmissione del parere al Consiglio, qualsiasi Stato membro può sollevare la questione in sede di Consiglio. Il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata, può decidere di non porre termine all'accordo. Se tale decisione non viene presa entro un mese a decorrere dalla data di trasmissione del parere al Consiglio o se nessuno Stato membro solleva la que-

stione in sede di Consiglio nel predetto termine di dieci giorni, l'accordo è denunciato dalla Commissione.

2. La Commissione, in nome della Comunità, notifica la denuncia dell'accordo in forma di scambio di lettere conformemente al punto IV, lettera e) del memorandum d'intesa.

Articolo 5

1. Quando il governo del Canada decide, conformemente al punto III, lettera b) del memorandum d'intesa, di mettere a disposizione della Comunità economica europea possibilità di pesca delle risorse eccedenti nella propria zona di pesca, il Consiglio, deliberante a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito alla ripartizione di dette possibilità di pesca fra gli Stati membri entro i due mesi successivi all'assegnazione.

2. Il proprietario o l'esercente di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, che effettua un'operazione di pesca o altra operazione nel quadro del disposto del punto III, lettera c) del memorandum d'intesa, informa le autorità competenti della Comunità riguardo ai pesci o agli altri prodotti della pesca catturati o altrimenti ottenuti in applicazione di detto disposto. Le modalità di applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3760/92 [1].

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

ACCORDO

in forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il Governo del Canada

Lettera del governo del Canada

Signore,

a conclusione dei negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità economica europea, svoltisi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali nel settore della pesca, è stato siglato in data 17 dicembre 1992 l'accluso memorandum d'intesa tra il governo del Canada e la Comunità europea concernente le loro relazioni in materia di pesca, il quale persegue, in conformità con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e della convenzione del 1978 sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale, l'obiettivo di un'efficace conservazione e di uno sfruttamento duraturo delle risorse alieutiche nell'Atlantico nordoccidentale.

Mi pregio proporre che, se quanto precede è accettabile per la Comunità, la presente lettera, il cui testo fa fede nelle lingue danese, olandese, inglese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese e spagnola, nonché il memorandum allegato, congiuntamente alla Sua lettera di conferma, costituiscano un accordo sulle relazioni in materia di pesca tra il governo del Canada e la Comunità europea, il quale entrerà in vigore alla data della Sua conferma.

Voglia gradire, Signore, i sensi della mia profonda stima.

Allegato: memorandum d'intesa

Lettera della Comunità europea

Signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«a conclusione dei negoziati tra le delegazioni del Canada e della Comunità economica europea, svoltisi a Bruxelles il 16 e il 17 dicembre 1992 in merito alle relazioni bilaterali